



STATUTO

"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AAB – ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – *Costituzione, durata e sede*

È costituita l'Associazione denominata "AMICI DELL'AAB – Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale o APS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Amici dell'AAB – ETS - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS – Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

L'Associazione avrà durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – *Disciplina normativa*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3 – *Finalità e attività di interesse generale.*

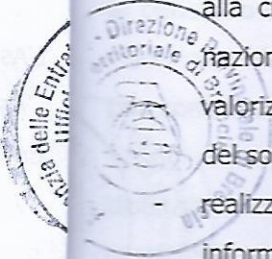
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – ARTICOLO 5 comma 1 e in particolare :

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

Dord
Dord
Dord

Quintana

- 
- sostenere le attività dell'Associazione Artisti Bresciani (AAB), finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne;
 - promuovere attività culturali, di animazione ricreativa e di educazione permanente;
 - favorire lo sviluppo delle persone e delle famiglie, attraverso la formazione nel settore delle arti e delle relative tecniche supportando in ogni forma, anche economicamente, coloro che sono diversamente abili o che si trovano in condizioni di disagio;
 - promuovere attività di carattere sociale e culturale rivolte alle giovani generazioni, agli anziani, alla cittadinanza in generale, anche al fine di favorire l'integrazione fra persone di diversa nazionalità;
 - valorizzare la tutela dell'ambiente e la protezione del paesaggio e della natura, anche per mezzo del sostegno alle attività promosse dall'AAB;
 - realizzare, anche mediante le varie forme culturali e in particolare quelle artistiche, attività di informazione, formazione, educazione, divulgazione in relazione a temi come quelli della sicurezza del cittadino, della sicurezza stradale, dello sviluppo e della mobilità sostenibile, del consumo responsabile, dell'accesso al credito consapevole, della tutela dei consumatori e degli utenti e di altre tematiche che favoriscano il miglioramento della qualità della vita;
 - contribuire, anche con le attività artistiche, culturali, didattiche e di formazione, editoriali, promozionali, alla diffusione dei valori di pace, solidarietà, inclusione sociale, convivenza solidale, mutualità, partecipazione alla vita della comunità;
 - promuovere la cooperazione locale, nazionale ed internazionale attraverso attività di solidarietà e scambi culturali, di educazione e formazione artistica allo scopo di contribuire all'emancipazione e allo sviluppo delle persone;
 - curare pubblicazioni, anche multimediali, in raccordo con le iniziative dell'AAB e con le iniziative rientranti negli scopi di cui al presente articolo.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ARTICOLO 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Pocchi

De Vito

Giordano

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle Associazioni di Promozione Sociale non dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione come socio ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'Associazione è costituita da soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

- Soci ordinari sono coloro che, anche minorenni purché dell'età di 16 anni compiuti, chiedono al consiglio direttivo di associarsi versando la quota associativa stabilita.

- Soci sostenitori sono coloro che oltre alla quota associativa annuale versano, nell'anno di competenza, una contribuzione pari a 3 volte la quota associativa.

- Soci onorari sono coloro cui il consiglio direttivo conferisca tale qualifica per particolare distinzione nel campo della cultura, della responsabilità sociale, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della promozione della persona o per significative benemeritenze verso l'Associazione. Essi sono ammessi a tale qualifica senza il pagamento di alcuna quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea e, se minorenne, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Donatella Rocchi

Simone

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di controllo qualora previsto per legge;
- g) il Revisore dei conti qualora previsto per legge.

ARTICOLO 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.



Donatella Pardi

Pinella

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci oppure da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, dalla stessa Assemblea.

ARTICOLO 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dei membri del Collegio dei Probiviri;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo qualora previsto per legge;
- e) la nomina e la revoca del Revisore dei conti qualora previsto per legge;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Pochi

Donatella

Pinella

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

E' ammesso l'intervento dei soci all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12 – *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

E' ammesso l'intervento dei soci all'Assemblea Straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 13 – *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno cinque volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Ufficio Legale
Polo Entrate

Donatella Ricci

Giulio

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dei componenti dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea deve essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Ufficio

Picchi

Giuliano

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri e viene eletto dall'Assemblea Ordinaria in coincidenza con l'elezione del Consiglio Direttivo e ha la medesima durata. Nella prima seduta utile i tre componenti eleggono al loro interno un Presidente.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'organo, cessi dall'incarico, il Collegio stesso provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. Il componente così nominato scade con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea deve essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Collegio dei Proviviri, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo, senza indugio, procederà alla indizione delle elezioni per il nuovo Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri delibera su qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'attuazione dello Statuto, sul ricorso degli aderenti non ammessi dal Consiglio Direttivo, sul ricorso dei soci esclusi dal Consiglio Direttivo, sul ricorso dei consiglieri revocati dall'Assemblea e su qualunque controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e consiglieri, nonché su qualsiasi controversia che coinvolga l'Associazione e i suoi organi statutari. Il Collegio dei Proviviri giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro quarantacinque giorni.

I componenti del Collegio sono revocabili dall'Assemblea solo per giusta causa o grave indegnità.

Stampato in
Italia
dalla
Tipografia
di
Pavia

Bochi
Donatelli

Giuliano

ARTICOLO 17 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, se previsto per legge; si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ARTICOLO 18 - Il Revisore dei Conti

Al Revisore legale dei conti, qualora previsto per legge, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Egli deve redigere, per l'Assemblea, la sua relazione di commento e valutazione, relativa ai bilanci preventivi e consuntivi, redatti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 79 e all'articolo 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 20 – *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio preventivo e un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22 – *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Fourteen Rods:

Diener

ARTICOLO 23 – *Libri Sociali Obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto per legge;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, gli associati hanno diritto di esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se previsto per legge e attivato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 - *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro quarantacinque giorni.

ARTICOLO 26 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Testo dello Statuto Approvato dall'Assemblea in data 19 ottobre 2020 coordinato con le modifiche e integrazioni approvate dall'Assemblea del 30 maggio 2022 e allegato al verbale della seduta della medesima Assemblea del 30 maggio 2022

[Firma]

[Firma] Rocchi

[Firma]

[Firma]

[Firma]

3 3671 17/06/2022

0,00 **TM422L003671000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM4